

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. CONDIZIONI GENERALI E ORDINE DI ACQUISTO

- 1.1 Il presente documento ("**Condizioni Generali**"), e qualsiasi successiva modifica che potrà eventualmente essere apportata ai sensi del successivo articolo 23, è redatto con lo scopo di regolare il rapporto tra **DRASS GALEAZZI S.R.L.U.**, con sede legale in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18, 00187, C.F./P.IVA 01302380496 e **DRASS S.P.A.** con sede legale in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18, 00187, C.F./P.IVA 01840720492 ("**Società**") e il soggetto che fornirà alla Società i servizi o i prodotti oggetto del presente accordo ("**Fornitore**").
- 1.2 La Società è un fornitore globale leader di sistemi di immersione e soluzioni per immersioni commerciali, inclusi sistemi e attrezzature per immersione in saturazione, sistemi idraulici di lancio e recupero (LARS), sistemi di immersione, attrezzature personali per subacquei e componenti per immersione, camere iperbariche per ossigenoterapia, camere iperbariche per macchine perforatrici di tunnel, sistemi di controllo ambientale per ambienti confinati o controllati, e simulatori iperbarici *wet e dry* per i settori commerciale e della difesa e mezzi subacquei.
- 1.3 In aggiunta al presente Condizioni Generali e al modulo dell'ordine di acquisto ("**Ordine di Acquisto**"), troveranno applicazione le ulteriori condizioni contrattuali particolari eventualmente presenti all'interno dell'Ordine di Acquisto stesso ("**Condizioni Particolari**").
- 1.4 Le Condizioni Generali, unitamente all'Ordine di Acquisto, alle Condizioni Particolari, ove applicabili, e ad ogni ulteriore allegato tecnico relativo ai Beni e/o ai Servizi ("**Allegati Tecnici**"), ove presenti, costituiscono un accordo unico e indivisibile tra il Fornitore e la Società ("**Contratto**").
- 1.5 Restano espressamente escluse dai patti oggetto del Contratto ogni ulteriore ed eventuale contratto o condizioni generali di vendita di servizi del Fornitore, di cui viene espressamente esclusa l'applicazione e l'efficacia tra le Parti, non formando le stesse, in alcun modo, parte del Contratto.
- 1.6 In caso di conflitto o incoerenza tra i documenti che costituiscono il presente Contratto, si applicherà il seguente ordine di prevalenza:
 - a. Condizioni Particolari;
 - b. Condizioni Generali;
 - c. Ordine di Acquisto;
 - d. Allegati Tecnici.

In caso di discrepanza o conflitto, il documento di rango superiore prevarrà su quello di rango inferiore nella misura del conflitto tra i documenti.
- 1.7 Ai fini del presente Contratto, la Società e il Fornitore sono anche collettivamente indicati come le "**Parti**" e individualmente come la "**Parte**".

2. OGGETTO DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

- 2.1 Il presente Contratto stabilisce i termini e le condizioni ai quali il Fornitore fornirà alla Società i beni e/o eseguirà i servizi descritti e indicati nell'Ordine di Acquisto (l'"**Oggetto della Fornitura**"), e la Società acquisterà l'Oggetto della Fornitura ai prezzi e/o alle tariffe specificati nell'Ordine di Acquisto, in conformità al programma di consegna ivi indicato, alle Condizioni Particolari.
- 2.2 La Società può, a causa di aggiornamenti di sistema, attività di manutenzione o requisiti tecnici, sospendere o interrompere l'esecuzione del Contratto e i propri obblighi per il tempo strettamente

necessario a soddisfare tali esigenze, senza che ciò costituisca un inadempimento dei propri obblighi.

- 2.3** La consegna dei Beni oggetto del presente contratto, ai fini della verifica del rispetto dei termini di consegna, del controllo di qualità e del trasferimento del rischio sui beni dal Fornitore alla Società, avverrà secondo i tempi e le modalità specificate negli INCOTERMS® 2020 indicati nelle Condizioni Particolari di cui all'Ordine di Acquisto.
- 2.4** Il Fornitore garantisce che il personale impiegato per lo svolgimento delle attività relative all'Ordine di Acquisto sarà in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale e assicurativa, nonché con tutte le normative applicabili in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e contratti collettivi), parasubordinato o di collaborazione, e che sia qualificato come idoneo alle mansioni da svolgere.

3. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO, MODIFICHE E ANNULLAMENTO

- 3.1** Il Contratto diverrà vincolante e per le Parti produrrà i propri effetti al verificarsi di (i) sottoscrizione del Contratto da entrambe le Parti, oppure (ii) ricezione da parte della Società dell'Ordine di Acquisto, da quest'ultima emesso, accettato e sottoscritto dal Fornitore senza richieste di modifiche né riserve.
- 3.2** Salvo diversa indicazione scritta, l'Ordine di Acquisto deve essere accettato dal Fornitore entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di ricezione dell'Ordine di Acquisto, restituendo alla Società una copia dell'Ordine di Acquisto comprensiva di eventuali allegati, debitamente firmata in ogni pagina, oppure sottoscrivendo Ordine di Acquisto elettronico con firma digitale e/o altre forme di accettazione. In mancanza di tale accettazione entro i termini stabiliti dal presente articolo 3.2, la Società avrà il diritto di considerare il Contratto come non concluso e il Contratto non produrrà i propri effetti.
- 3.3** È fatto espresso divieto al Fornitore di dare esecuzione alle prestazioni oggetto del Contratto prima di aver restituito alla Società l'Ordine di Acquisto debitamente sottoscritto, secondo le modalità e nei termini stabiliti ai precedenti articoli 3.2 e 3.3.
- 3.4** Nessuna variazione o modifica all'Ordine di Acquisto potrà essere introdotta unilateralmente dal Fornitore se non previamente autorizzata dalla Società mediante emissione di un ordine di variazione controfirmato sia dalla Società che dal Fornitore.

4. TRASFERIMENTO PROPRIETÀ, CONSEGNA DEI BENI, TEST E ACCETTAZIONE

- 4.1** La consegna dei Beni, ai fini della verifica del rispetto dei termini di consegna, del controllo di qualità e della determinazione del momento del trasferimento del rischio di danno o di perdita totale o parziale sui Beni dal Fornitore alla Società, avverrà secondo i tempi e le modalità specificate negli INCOTERMS® indicati nell'Ordine di Acquisto.
- 4.2** La proprietà dei Beni si intende trasferita alla Società nel momento del trasferimento del rischio come previsto dagli INCOTERMS® 2020, secondo la specifica modalità di consegna nelle Condizioni Particolari di cui all'Ordine di Acquisto. La proprietà dell'opera realizzata in esecuzione del/dei Servizio/i si intende trasferita alla Società al momento dell'accettazione da parte di quest'ultima.
- 4.3** Nel caso in cui le caratteristiche specifiche o la natura dei Beni richiedano l'osservanza di particolari norme di protezione, il Fornitore dovrà evidenziare tali prescrizioni mediante idonee etichette, istruzioni scritte o comunicazioni tempestive in sede di consegna.

- 4.4** Eventuali consegne parziali e/o frazionate o anticipate saranno accettate solo ove la Società vi abbia previamente acconsentito per iscritto; in assenza di tale consenso, la Società potrà restituire al Fornitore, a spese di quest'ultimo, i Beni e i Servizi e, comunque, qualsiasi prodotto consegnato anticipatamente rispetto alla data di consegna eventualmente indicata nell'Ordine di Acquisto.
- 4.5** Le consegne o forniture non conformi alle specifiche indicate nell'Ordine di Acquisto potranno essere rifiutate dalla Società, salvo che la stessa vi abbia preventivamente acconsentito per iscritto, accettandole.
- 4.6** Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completo dei riferimenti nell'Ordine di Acquisto e dell'elenco dei colli, con il dettaglio dei Beni ivi contenuti, delle rispettive quantità e pesi, nonché di tutta la documentazione richiesta dall'Ordine di Acquisto.
- 4.7** La consegna dei Beni non ne implica né determina l'accettazione, che avverrà solo a seguito di verifica positiva della conformità di quanto consegnato rispetto nell'Ordine di Acquisto e dell'assenza di difetti o vizi, verificati ai sensi dei test di collaudo previsti all'interno delle Condizioni Particolari di cui all'Ordine di Acquisto (il **"Collaudo"**). Il termine "Collaudo" ricomprende ogni verifica di conformità applicabile in relazione alla natura dei Beni e/o dei Servizi, ivi incluse le verifiche meramente quantitative, documentali, visive e funzionali, e non presuppone necessariamente prove tecniche formalizzate. La Società avrà diritto di comunicare al Fornitore, anche dopo il ricevimento e indipendentemente dall'eventuale pagamento delle relative fatture e del Corrispettivo e anche dall'esito positivo del Collaudo, qualsiasi non conformità dei Beni forniti o la presenza di difetti o vizi rispetto all'Oggetto della Fornitura, come previsto all'Articolo 16. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a porre tempestivamente rimedio alle non conformità e a sostituire ogni Bene difettoso o viziato.
- 4.8** Il Fornitore si impegna a fornire i Beni e/o i Servizi conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza in Italia, nonché alle specifiche tecniche, funzionali e qualitative definite nell'Ordine di Acquisto o nei relativi allegati. Al fine di verificarne la conformità, il Fornitore riconosce la possibilità che il Bene debba essere sottoposto a Collaudo.
- 4.9** Le modalità di esecuzione del Collaudo saranno indicate nell'Ordine di Acquisto. In presenza di errori e/o malfunzionamenti, i Beni saranno rifiutati; in tal caso sarà redatto un verbale di collaudo negativo con le conseguenze specificate nell'Ordine di Acquisto. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto ad apportare le necessarie correzioni senza costi aggiuntivi per la Società entro un periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del verbale di collaudo negativo, dopodiché il Collaudo sarà ripetuto secondo le modalità e i termini sopra indicati.
- 4.10** Qualora tali difetti risultino insanabili, le Parti concorderanno l'importo da detrarre dal Corrispettivo o, comunque dal credito del Fornitore in ragione dei difetti riscontrati. Nessun pagamento sarà dovuto dalla Società al Fornitore per i Beni finché questi non avranno superato con esito positivo il Collaudo, secondo le medesime modalità indicate nell'Ordine di Acquisto.
- 4.11** Tutti i costi relativi al Collaudo, inclusi quelli derivanti da eventuali ripetizioni dovute a responsabilità del Fornitore (con esclusione di tutti i costi di qualsiasi natura relativi al personale della Società non necessari allo svolgimento del Collaudo), nonché il compenso dell'ente incaricato del Collaudo eseguito presso gli stabilimenti e/o gli impianti del Fornitore, saranno a carico del Fornitore.
- 4.12** In entrambi i casi e ove applicabile, il Bene e/o i Servizi (o qualsiasi opera oggetto degli stessi derivante) si intendono definitivamente accettati dalla Società solo a seguito del positivo

completamento del Collaudo e dei test previsti all'interno dell'Ordine di Acquisto o, comunque, concordati per iscritto tra le Parti.

- 4.13** Qualora l'Oggetto della Fornitura preveda, oltre alla fornitura, anche l'installazione, il montaggio o altra messa in opera del Bene, la consegna si intenderà completata solo a seguito del buon esito dell'installazione, del montaggio o della messa in opera secondo le procedure concordate nell'Ordine di Acquisto. Qualora tali operazioni non assicurino la piena funzionalità dei Beni come specificato nell'Ordine di Acquisto, troverà applicazione quanto previsto all'Articolo 16.
- 4.14** Al momento dell'accettazione dei Beni:
- i. Il rischio di perdita o danneggiamento dei Beni passerà definitivamente alla Società, fatto salvo l'obbligo di garanzia del Fornitore;
 - ii. Avrà inizio il periodo di Garanzia di cui all'articolo 16 del presente Contratto;
 - iii. L'ultima rata del Corrispettivo diverrà esigibile e pagabile, se così previsto nell'Ordine di Acquisto;
 - iv. I Beni saranno considerati accettati.
- 4.15** Il Fornitore dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria e idonea al regolare utilizzo dei Beni e/o dei Servizi (ad esempio manuali di istruzione e funzionamento, manuali di installazione, montaggio e manutenzione, certificati di garanzia) (la "**Documentazione Tecnica**") nei termini eventualmente specificati nell'Ordine di Acquisto.
- 4.16** Alla consegna dei Beni, su richiesta della Società, il Fornitore dovrà fornire i seguenti dati relativi al commercio estero:
- i. classificazione delle merci nelle statistiche del commercio (codice merce);
 - ii. paese di origine;
 - iii. identificazione e classificazione delle merci soggette a controllo all'esportazione;
 - iv. certificato di origine o di un documento di preferenza.

5. PENALE PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

- 5.1** I termini di consegna, finali e intermedi ove previsti e indicati nell'Ordine di Acquisto sono essenziali. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, non giustificato da forza maggiore o da cause non imputabili al Fornitore, potrà essere applicata una penale pari al 2% del Corrispettivo totale per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana, fino a un massimo del 10%, salvo diverso accordo. Resta salvo il diritto della Società al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
- 5.2** In caso di ritardo nella consegna della Documentazione Tecnica rispetto ai termini specificati nel nell'Ordine di Acquisto, potrà essere applicata al Fornitore una penale pari allo 0,05% dell'importo Corrispettivo totale per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 2%, che si cumulerà con quanto indicato all'Articolo 5.1. Resta salvo il diritto della Società al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
- 5.3** L'accettazione incondizionata di una consegna tardiva dei Beni o dei Servizi non potrà essere interpretata come rinuncia da parte della Società al diritto di richiedere il risarcimento dei danni finché tale risarcimento non sia stato integralmente corrisposto alla Società nei termini richiesti.
- 5.4** Il Fornitore dovrà informare immediatamente l'ufficio acquisti della Società qualora preveda difficoltà tali da pregiudicare la possibilità di consegnare o fornire i Beni e/o i Servizi nei tempi e con la qualità richiesti. Tale avviso non esonera, ad ogni modo, il Fornitore dalle responsabilità connesse al ritardo nell'adempimento.

- 5.5 Qualora il ritardo si protragga oltre la decima settimana rispetto alla data di consegna prevista, o con riferimento ad altri obblighi contrattuali, la Società avrà diritto di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 10 e il Fornitore dovrà versare alla Società le somme dovute a titolo di penale ai sensi dell'art. 5.1, fatto comunque salvo il diritto della Società al risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.
- 5.6 Qualora all'interno dell'Ordine di Acquisto siano disposte modalità di consegna dell'Oggetto della Fornitura in più tranches, l'adempimento della prestazione del Fornitore si considera correttamente eseguito solo al completamento della consegna dell'Oggetto della Fornitura.

6. PREZZO, PAGAMENTO E COSTI DI TRASPORTO

- 6.1 A fronte dell'esecuzione del Contratto e della consegna dell'Oggetto della Fornitura, la Società pagherà al Fornitore i corrispettivi indicati nell'Ordine di Acquisto ("**Corrispettivo**" o "**Prezzo**"), secondo i termini e le eventuali ulteriori indicazioni ivi previste nella sezione pertinente ("**Condizioni di Pagamento**"), tenendo conto di eventuali ulteriori specifiche condizioni applicabili al Corrispettivo indicato nell'Ordine di Acquisto.
- 6.2 Il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto potrà avvenire a condizione che siano emesse in conformità alle disposizioni di legge, trasmessa elettronicamente nel formato previsto all'Allegato A del DM n. 55/2013 e che contengano tutte le informazioni necessarie per permettere la lavorazione del pagamento da parte della Società. In particolare, la fattura del Fornitore dovrà riportare: il numero dell'Ordine di Acquisto, la descrizione dei Beni/Servizi, la quantità e il prezzo unitario dei Beni/Servizi, la valuta, i termini di pagamento e l'indicazione del Codice Univoco Ufficio A4707H7 per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) la corretta consegna della fattura elettronica. Qualora la fattura sia priva di uno o più dei suddetti, la Società richiederà al Fornitore le necessarie integrazioni/sanatorie, con conseguente decorrenza di un nuovo termine per il pagamento dalla data di ricezione della fattura corretta. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nei pagamenti causati dalla mancanza nella fattura del Fornitore degli elementi sopra individuati.
- 6.3 Salvo quanto diversamente espressamente indicato nell'Ordine di Acquisto, tutti i materiali, beni, attrezzature, personale, ingegneria e qualsiasi altro elemento o Servizio da fornire o eseguire da parte del Fornitore per l'esecuzione del Contratto si intenderanno inclusi nel Corrispettivo.
- 6.4 Salvo diverso accordo scritto, il Corrispettivo sarà pagato dalla Società al Fornitore tramite bonifico bancario secondo i termini e le modalità previste all'interno dell'Ordine di Acquisto. Ad ogni modo, il pagamento del Corrispettivo è subordinato all'accettazione senza riserve dei Beni e/ dei Servizi da parte della Società secondo i termini e le modalità contenuti nell'Ordine di Acquisto.
- 6.5 Il Corrispettivo non potrà essere modificato unilateralmente dal Fornitore, salvo previo accordo scritto con la Società. I prezzi indicati nell'Ordine di Acquisto e il Corrispettivo si intendono sono fissi e forfetari e non sono soggetti a revisione.
- 6.6 Qualora venga previsto all'interno dell'Ordine di Acquisto il rimborso di spese documentate, la liquidazione delle stesse da parte della Società potrà essere disposta a condizione che le spese siano state preventivamente approvate dalla stessa e giustificate per iscritto.
- 6.7 Qualora l'Ordine preveda consegne ripartite in più tranches, il pagamento del Corrispettivo si considera riferito all'esecuzione integrale e completa dell'Oggetto della Fornitura. Restano in ogni caso ferme, per ciascuna singola consegna, le scadenze stabilite nell'Ordine di Acquisto.

- 6.8** In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini concordati, fatti salvi i casi in cui tale ritardo non risulti imputabile alla Società, saranno addebitati alla stessa gli interessi di mora al tasso vigente. Gli interessi di mora saranno dovuti solo a seguito di formale messa in mora della Società da parte del Fornitore e purché il ritardo non sia dovuto a causa imputabile al Fornitore. In ogni caso, il ritardo di pagamento non potrà costituire motivo di interruzione della fornitura.
- 6.9** La Società selezionerà metodi di spedizione indicandoli nell'Ordine di Acquisto ("**Metodo Spedizione**"), che, salvo diversi accordi scritti tra le Parti, si intendono a carico del Fornitore. Metodi Speciali di trasporto possono essere utilizzati su richiesta della Società, a condizione che la Società fornisca al Fornitore un ragionevole preavviso delle proprie esigenze di trasporto prima della spedizione dell'Oggetto della Fornitura.

7. RISERVATEZZA

- 7.1** Ai fini del Contratto, per "Informazioni Riservate" si intendono, considerate nel loro complesso:
- a. il Know How come definito nel Contratto costituisce informazione riservata;
 - b. tutte le informazioni relative all'attività della Società (inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione, documenti, disegni, progetti, relazioni, dati tecnici, grafici, accordi commerciali, analisi, studi, ricerche, processi produttivi, metodi di lavoro, tecniche utilizzate, formule e processi produttivi, tecnologie utilizzate, tipologie di fornitori, liste clienti e relativi contatti, qualità e quantità di prodotti acquistati, prezzi, sconti, piani e operazioni aziendali, ricerche di mercato e strategie, specifiche, campioni, modelli, disegni, piani o *rebate*);
 - c. tutti gli asset di proprietà intellettuale di proprietà della Società, intendendosi con tale termine qualsiasi marchio, registrato o non registrato, brevetto, invenzione non ancora registrata, qualsiasi opera protetta dalla legge sul diritto d'autore, qualsiasi design registrato o non registrato;
- 7.2** Fatto salvo qualsiasi obbligo o responsabilità legale e il generale dovere di buona fede che governa l'esecuzione del rapporto contrattuale, il Fornitore si impegna, per l'intera durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per qualsiasi motivo, a non divulgare alcuna Informazione Riservata divulgata dalla Società al Fornitore, sia oralmente sia per iscritto, in forma elettronica o tramite qualsiasi altro mezzo, e sia o meno contrassegnata o altrimenti identificata come "confidenziale", in connessione con il Contratto. Le Informazioni Riservate saranno mantenute strettamente riservate e saranno utilizzate dal Fornitore esclusivamente allo scopo di eseguire il Contratto.
- 7.3** Il Fornitore si impegna, per sé e, ai sensi anche dell'Articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei propri dipendenti, fornitori e collaboratori, a non divulgare le Informazioni Riservate e il Know-How senza il previo consenso scritto della Società, sia durante la Durata sia dopo la cessazione del presente Contratto. Di conseguenza, il Fornitore implementerà, e farà implementare ai propri dipendenti, fornitori e collaboratori, adeguate misure di riservatezza e sicurezza come specificato nell'Ordine di Acquisto per mantenere le Informazioni Riservate strettamente riservate e per adempiere agli obblighi stabiliti nel presente articolo 7. In caso di violazione dei divieti stabiliti nel presente articolo 7, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Società, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., un importo determinato in misura proporzionata alla gravità della violazione, alla sua durata e alle sue conseguenze, sulla base di criteri oggettivi e documentabili, fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Resta altresì fermo il diritto

della Società di richiedere tutela inibitoria in relazione a qualsiasi violazione del presente articolo 7, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge.

- 7.4** Su richiesta della Società, il Fornitore restituirà prontamente tutti i documenti e gli altri materiali ricevuti dalla Società.
- 7.5** Il presente articolo 7 non si applicherà alle informazioni che: (a) sono o diventano di pubblico dominio senza colpa del Fornitore; (b) sono legittimamente note al Fornitore al momento della divulgazione; oppure (c) sono legittimamente ottenute, su base non confidenziale, da un terzo.

8. COLLABORAZIONE, AUDIT E ACCESSO AI LOCALI

- 8.1** La Società fornirà al Fornitore tutti i materiali e le informazioni necessarie per consentire al Fornitore di fornire e consegnare correttamente e tempestivamente l'Oggetto della Fornitura.
- 8.2** Materiali, componenti, contenitori e imballaggi speciali forniti dalla Società al Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente Contratto resteranno di proprietà della Società. Essi potranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente in conformità alla loro destinazione ed al solo scopo di eseguire il Contratto. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio dei componenti sono eseguiti per conto della Società. Si intende che, prima che intervenga il passaggio di proprietà del Bene dal Fornitore alla Società per effetto del presente Contratto, in relazione al valore dei componenti della Società rispetto al valore complessivo del Bene, la Società sarà comproprietaria dei Beni realizzati con i propri materiali e componenti; il Fornitore si impegna a custodire tali materiali e componenti forniti dalla Società nell'interesse di quest'ultima.
- 8.3** In caso di materiali inviati dalla Società al Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, essi si intendono conformi salvo diversa comunicazione del Fornitore da inviare alla Società entro 5 giorni dal ricevimento di tali materiali.
- 8.4** In aggiunta alle disposizioni stabilite nel presente articolo 8, le Parti avranno un dovere generale di cooperare reciprocamente in relazione all'oggetto del presente Contratto, al fine di consentire all'altra Parte di adempiere correttamente ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto.
- 8.5** Al fine di monitorare l'avanzamento e la qualità dei lavori necessari all'adempimento del Contratto, il Fornitore dovrà, consentire alla Società o soggetti delegati della Società libero accesso ai propri stabilimenti e impianti.
- 8.6** Il Fornitore concede alla Società, o a una società terza da questo designata, l'accesso alla propria sede legale/operativa su semplice richiesta scritta della Società, con un preavviso di tre (3) giorni lavorativi.
- 8.7** Qualora, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si renda necessario consentire l'accesso del Fornitore e/o dei suoi dipendenti, collaboratori o incaricati all'interno degli stabilimenti, sedi operative o comunque dei locali della Società, le Parti si impegnano a procedere congiuntamente alla valutazione dei rischi interferenziali, alla redazione e/o aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nonché a porre in essere ogni altro adempimento e a predisporre ogni ulteriore documento richiesto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 8.8** Qualora, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si renda necessario consentire l'accesso all'interno degli stabilimenti, delle sedi operative o comunque dei locali della Società al Fornitore e/o ai suoi dipendenti, collaboratori o incaricati, il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le norme e le istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, accesso e

circolazione all'interno dello stabilimento della Società, requisiti di identificazione, ecc., che saranno fornite dalla Società per il relativo sito al momento dello svolgimento delle attività in loco.

- 8.9** La Società non assume alcuna responsabilità per gli infortuni occorsi all'interno degli stabilimenti/cantieri della Società che coinvolgono tali soggetti.

9. DURATA

- 9.1** Il presente Contratto diverrà efficace alla data della sua sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 3, e rimarrà in vigore per la durata, se prevista, specificata nell'Ordine di Acquisto. Se non è specificata alcuna durata, il Contratto si risolverà automaticamente alla consegna dell'Oggetto della Fornitura, salvo quanto diversamente espressamente previsto nel Contratto con riferimento a specifici obblighi che richiedono una durata differente. Qualsiasi obbligo ai sensi del Contratto che, per sua natura o per specifica previsione del presente Contratto, sopravviva alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, rimarrà pienamente valido ed efficace.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 10.1** In caso di inadempimento del Fornitore degli obblighi derivanti dal Contratto, la Società avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile mediante invio di comunicazione scritta al Fornitore via posta elettronica certificata (PEC), qualora il Fornitore non ponga rimedio al proprio inadempimento entro trenta (30) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione scritta del Fornitore che contesta tale inadempimento, con avviso che, decorso tale termine, il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento di eventuali danni subiti e ogni ulteriore rimedio previsto.
- 10.2** Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 10.1, la Società avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile mediante invio di comunicazione scritta al Fornitore via PEC, con effetto dalla data indicata dalla Società in tale comunicazione, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento di eventuali danni subiti e ogni ulteriore rimedio previsto, qualora il Fornitore:
- a. violi il divieto di cessione e/o trasferimento del Contratto stabilito nell'articolo 20;
 - b. violi gli obblighi di riservatezza stabiliti nell'articolo 7;
 - c. violi i divieti di cui agli artt. 3.3 e 3.4;
 - d. non rispetti gli essenziali termini di consegna previsti all'interno dell'Ordine di Acquisto;
 - e. non adempia al dovere di cooperazione previsto nell'articolo 8.4;
 - f. non adempia agli obblighi stabiliti nell'articolo 12;
 - g. non adempia agli obblighi stabiliti nell'articolo 14;
 - h. non adempia agli obblighi stabiliti nell'articolo 16;
 - i. non adempia agli obblighi stabiliti nell'articolo 17;
 - j. sia posto in liquidazione ovvero assoggettato a qualsiasi procedura concorsuale, ovvero sia destinatario di pignoramenti, sequestri, protesti o altre misure cautelari, ovvero, ancora, venga a trovarsi in una situazione di associazione o assoggettamento a qualsiasi forma di controllo, anche indiretto, da parte di un concorrente della Società;
 - k. violi una qualsiasi delle dichiarazioni o garanzie stabilite nell'articolo 17, o qualora il Fornitore, uno qualsiasi dei suoi titolari effettivi ultimi o l'utilizzatore finale previsto dei Beni diventi una Persona Sanzionata.

- 10.3** Resta inteso che qualsiasi tolleranza da parte della Società dell'inadempimento da parte del Fornitore di obblighi contrattuali non costituirà rinuncia da parte della Società al proprio diritto di esercitare i rimedi contrattuali qui previsti, incluso il rimedio previsto dalla clausola risolutiva espressa per tali e/o successivi inadempimenti. La Società conserverà, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento in caso di modifica della struttura societaria del Fornitore, nonché nel caso in cui il Fornitore sia dichiarato fallito o assoggettato ad altre procedure concorsuali.

11. FORZA MAGGIORE

- 11.1** Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per inadempimenti e/o ritardi dovuti a eventi di forza maggiore, intendendosi per tali eventi e/o circostanze eccezionali e/o imprevedibili quali guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, incendi, esplosioni, terremoti, alluvioni, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifiche disposizioni legislative o altri impedimenti di pari gravità indipendenti dalla volontà delle Parti e aventi carattere di imprevedibilità.
- 11.2** Nei casi di cui all'articolo precedente 11.1, i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi persi a causa del verificarsi delle suddette cause di forza maggiore.
- 11.3** Se l'esecuzione del Contratto per una Parte è resa impossibile – temporaneamente o definitivamente – a causa di un evento di forza maggiore, la Parte interessata da tale evento dovrà informare prontamente l'altra parte per iscritto (entro 7 giorni dal verificarsi di tale causa) indicando la data in cui essa si è manifestata e la data in cui si prevede che cessi di produrre effetti.
- 11.4** La Società non sarà responsabile né tenuta a risarcire qualsiasi perdita o danno subito dal Fornitore derivante eventi di forza maggiore.
- 11.5** In caso di tale forza maggiore, qualsiasi inadempimento della Società rispetto al Contratto non sarà considerato imputabile alla Società. In tali circostanze, la Società sarà liberata da tutti gli obblighi e le responsabilità contrattuali.
- 11.6** Se le cause di forza maggiore si protraggono per oltre 60 (sessanta) giorni, le Parti avranno il diritto di considerare il Contratto automaticamente risolto.

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 12.1** Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni e/o i Servizi, nonché ogni loro componente, parte, documentazione, software, know-how, segno distintivo o altro elemento utilizzato o fornito in esecuzione del Contratto, non violano né violeranno in alcun modo brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore, diritti su banche dati, licenze, segreti commerciali o comunque diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, né pregiudicano la libertà o la liceità d'uso, di sfruttamento economico e di commercio dei Beni e/o dei Servizi da parte della Società, sia in Italia che all'estero.
- 12.2** Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi pretesa, azione o rivendicazione – giudiziale o stragiudiziale – avanzata da terzi nei confronti della Società in relazione a presunte o effettive violazioni dei diritti di cui al comma che precede e si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne la Società da ogni conseguente onere, costo, spesa (incluse le spese legali), danno, sanzione o responsabilità. In particolare, a semplice richiesta scritta della Società, il Fornitore si impegna a: (i) assumere, a propria cura e spese, la gestione e la difesa di qualsivoglia contestazione o procedimento promosso da terzi nei confronti della Società; e/o (ii) adottare, senza oneri per la Società e nel più breve tempo tecnicamente possibile, ogni misura necessaria a rimuovere la

violazione, quali, a titolo esemplificativo, l'ottenimento delle licenze necessarie, la sostituzione e/o modifica dei Beni e/o dei Servizi con altri equivalenti e non lesivi, garantendo in ogni caso il mantenimento delle funzionalità e delle prestazioni richieste.

- 12.3** Resta espressamente salvo il diritto della Società di intervenire nei procedimenti, nominare propri difensori di fiducia e intraprendere direttamente qualsiasi azione o iniziativa ritenuta opportuna per la tutela dei propri diritti e interessi, fermo in ogni caso il diritto di rivalsa integrale nei confronti del Fornitore.
- 12.4** Salvo espressa e diversa indicazione contenuta nell'Ordine di Acquisto e al successivo art. 13 in relazione al Software, la Società diviene sin d'ora unica ed esclusiva titolare, a tempo indeterminato e senza limitazioni territoriali, di ogni diritto – nessuno escluso o eccettuato – di utilizzazione economica e di sfruttamento sui Beni e relativo a idee, studi, progetti, disegni, modelli, soluzioni tecniche, specifiche, software, documenti, elaborati, know-how, risultati delle attività, sviluppi, migliorie e, in generale, a tutta la documentazione e ai materiali, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, che siano stati ideati, sviluppati, realizzati o comunque predisposti dal Fornitore (e/o dai suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori) nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto.
- 12.5** Il Fornitore riconosce che il Corrispettivo concordato per i Beni e/o i Servizi è comprensivo e adeguato anche a fronte del trasferimento alla Società dei diritti di cui al presente articolo e si impegna, a semplice richiesta della Società, a sottoscrivere ogni ulteriore atto o documento che fosse ragionevolmente necessario per perfezionare, registrare o rendere opponibile a terzi tale trasferimento, nonché a procurare l'analogo impegno da parte dei propri dipendenti, collaboratori e subfornitori coinvolti.
- 12.6** Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, inclusi senza limitazione brevetti, modelli di utilità, design e marchi registrati o non registrati, denominazioni commerciali, nomi a dominio, diritti d'autore e diritti connessi, diritti su banche dati, know-how, segreti commerciali e qualsiasi altro diritto proprietario, nonché qualsiasi domanda, rinnovo, estensione e diritto di richiedere gli stessi, relativi o incorporati nelle Informazioni Riservate o nelle informazioni e nei materiali trasmessi dalla Società al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, in tutti i disegni, specifiche, manuali, documentazione tecnica, software e altri materiali forniti dalla Società al Fornitore in connessione con il Contratto (collettivamente, i "IPR"), sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Società e/o dei suoi licenzianti. Nulla nel Contratto opererà come trasferimento, cessione o concessione in licenza di tali diritti di proprietà intellettuale o industriale al Fornitore.
- 12.7** Ai fini del presente Contratto, per "Know-How" si intende ogni informazione tecnica, commerciale, industriale e organizzativa, dati, metodi, procedure, processi, formule, design, calcoli, modelli, architetture software, soluzioni ingegneristiche, risultati di test, manuali, disegni e altre informazioni (in forma scritta, elettronica, orale, visiva o in qualsiasi altra forma) che non sono generalmente note o facilmente accessibili nel settore di riferimento, che hanno valore economico effettivo o potenziale per la Società o le sue affiliate e rispetto alle quali la Società o le sue affiliate hanno adottato misure ragionevoli per mantenerne la riservatezza.
- 12.8** Il Fornitore riconosce che qualsiasi Know-How divulgato o altrimenti reso disponibile dalla Società in connessione con la progettazione, fabbricazione, integrazione, installazione, messa in servizio, test, funzionamento, manutenzione o supporto dei Beni e/o dei Servizi, inclusi eventuali sistemi di immersione, sottomarini e camere iperbariche, rimane in ogni momento di esclusiva proprietà della

Società o delle sue affiliate e sarà trattato come Informazione Riservata ai sensi dell'articolo 7 del presente Contratto. Il Fornitore utilizzerà tale Know-How esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto e dell'uso e manutenzione dei Beni in conformità al Contratto e non dovrà, direttamente o indirettamente, utilizzare, divulgare, riprodurre, sottoporre a *reverse engineering*, decompilare, disassemblare, modificare o sfruttare tale Know-How, in tutto o in parte, per qualsiasi altro scopo o a beneficio di terzi, salvo previo consenso scritto della Società.

- 12.9** Fatto salvo qualsiasi eventuale diritto inderogabile riconosciuto dalla legge applicabile, nessun altro diritto, titolo o interesse, nessuna ulteriore licenza e nessuna licenza implicita, opzione o diritto di qualsiasi tipo sugli IPR o sul Know-How della Società o di terzi è concessa o trasferita al Fornitore ai sensi del Contratto.
- 12.10** Le disposizioni del presente articolo sopravvivranno alla scadenza o alla cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo, nella massima misura consentita dalla legge applicabile.

13. SERVIZIO DI SVILUPPO DI SOFTWARE, AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE SOFTWARE

- 13.1** Ai fini del presente articolo 13, per:

"Software" si intende qualsiasi programma per elaboratore, applicazione, componente, modulo, interfaccia, script, codice (in forma sia di codice oggetto sia di codice sorgente), nonché la relativa documentazione, sviluppati, personalizzati, configurati o integrati dal Fornitore in esecuzione del Contratto e/o dei relativi Moduli d'Ordine.

"Risultati" si intendono il Software e tutti i materiali ad esso connessi, incluse specifiche tecniche, analisi, disegni, documentazione, manuali, report, nonché ogni ulteriore opera dell'ingegno realizzata dal Fornitore in esecuzione del Contratto.

"Sviluppi Successivi" si intendono tutte le modifiche, migliorie, aggiornamenti, nuove versioni, evolutive o correttive, nonché le opere derivate e gli sviluppi intermedi del Software e/o dei Risultati, realizzati dal Fornitore su incarico della Società o comunque in connessione con il Contratto.

- 13.2** Il presente articolo 13 disciplina, in via speciale e prevalente rispetto all'art. 12, la titolarità e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al Software, ai Risultati e agli Sviluppi Successivi, nonché l'eventuale concessione in licenza del Software alla Società, come meglio specificato nei successivi paragrafi.

- 13.3** Ove il Software sia stato realizzato dal Fornitore specificamente per la Società su commissione della stessa in forza del presente Contratto, le Parti convengono che la titolarità e i diritti di utilizzazione economica relativi al Software, ai Risultati e agli Sviluppi Successivi saranno disciplinati, alternativamente, secondo:

- i. l'Opzione A – Piena titolarità in capo alla Società, di cui all'articolo 13.4; oppure
- ii. l'Opzione B – Titorialità al Fornitore e licenza esclusiva alla Società.

La specifica opzione applicabile (Opzione A o Opzione B) sarà indicata, per ogni singolo incarico o progetto, nel relativo Ordine di Acquisto, che costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto. In mancanza di espressa indicazione, si intenderà applicabile l'Opzione A – Piena titolarità in capo alla Società.

- 13.4** Nel caso in cui nel Ordine di Acquisto sia selezionata l'Opzione A, il Fornitore, con il pagamento del Corrispettivo pattuito o, se anteriore, con la consegna del Software e dei Risultati, cede e trasferisce irrevocabilmente alla Società, a titolo definitivo, tutti i diritti di utilizzazione economica sul Software, sui Risultati e sugli Sviluppi Successivi, in via esclusiva, per tutta la durata di protezione legale e per

tutti i Paesi del mondo, senza limitazione alcuna quanto a modalità di utilizzazione. Tale cessione comprende, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di riprodurre, permanentemente o temporaneamente, in tutto o in parte, il Software e i Risultati, con qualsiasi mezzo o forma, tradurre, adattare, trasformare, modificare e sviluppare ulteriormente il Software e i Risultati, nonché riprodurre le opere derivate così ottenute, distribuire al pubblico, in qualsiasi forma, il Software e i Risultati, anche mediante locazione, noleggio, concessione in licenza o sublicenza, on premise o in modalità cloud, integrandoli nelle soluzioni, prodotti e servizi della Società, concedere a terzi, inclusi i clienti della Società, licenze e sublicenze d'uso del Software e dei Risultati, a qualsiasi titolo, senza necessità di ulteriore consenso o compenso al Fornitore.

La cessione di cui all'articolo 13.4 include espressamente, a titolo esemplificativo, tutte le modifiche, migliorie, aggiornamenti, versioni successive, patch, release, evolutive e correttive, tutti gli sviluppi intermedi, prototipi, versioni beta e ogni opera derivata dal Software o dai Risultati, ogni ulteriore attività di adattamento, trasformazione, integrazione o personalizzazione effettuata dal Fornitore in relazione al Software.

13.5 In caso in cui si applichi l'Opzione A, il Fornitore si impegna a consegnare alla Società anche il codice sorgente del Software e dei Risultati, nonché la documentazione tecnica necessaria per consentirne la piena utilizzazione, manutenzione, modifica ed evoluzione da parte della Società o di terzi da essa incaricati. Eventuali deroghe o limitazioni all'obbligo di consegna del codice sorgente sono disciplinate nell'Ordine di Acquisto.

13.6 Nel caso in cui nell'Ordine di Acquisto sia selezionata l'Opzione B, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul Software, sui Risultati e sugli Sviluppi Successivi resta in capo al Fornitore, che ne conserva la qualità di titolare originario o derivato, fatti salvi i diritti che seguono in favore della Società.

Il Fornitore concede alla Società, a decorrere dalla consegna del Software e dei Risultati e previo pagamento del corrispettivo pattuito, una licenza d'uso esclusiva, perpetua, irrevocabile, mondiale, senza limiti territoriali o di altra natura, sul Software, sui Risultati e sugli Sviluppi Successivi.

La Società avrà il diritto di incorporare e installare i Software sviluppati dal Fornitore nei propri prodotti, sistemi o soluzioni, nonché di concedere in licenza d'uso tali Software, in forma incorporata o stand-alone, ai propri clienti e/o a terzi, a titolo oneroso o gratuito, in via esclusiva o non esclusiva, di sub-concedere tali diritti a ulteriori soggetti, nonché, salvo diversi accordi tra le Parti, la facoltà di modificare, adattare, integrare, tradurre, aggiornare ed evolvere liberamente i software, direttamente o tramite terzi da essa incaricati. Le Parti potranno, infatti, concordare che eventuali interventi successivi sul Software siano effettuati dal Fornitore, o con il suo supporto, secondo modalità e tempistiche da concordarsi tra le Parti. Tale licenza include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto della Società di utilizzare il Software e i Risultati, in forma di codice oggetto, in qualsiasi ambiente e per qualsiasi finalità connessa alle proprie attività d'impresa, anche mediante integrazione nelle proprie soluzioni, piattaforme, prodotti e servizi, sia on-premise sia in modalità cloud; effettuare tutte le attività di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione e memorizzazione del Software necessarie al suo utilizzo, nonché le copie di riserva strettamente necessarie per la sicurezza e la continuità operativa; concedere a terzi, inclusi i propri clienti, sublicenze d'uso del Software e dei Risultati, anche integrate nelle soluzioni della Società, a condizioni liberamente determinate dalla Società, senza necessità di ulteriore consenso o compenso al Fornitore; effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati, le modifiche strettamente necessarie

per l'integrazione del Software con altri programmi e sistemi della Società, nonché per garantirne l'interoperabilità, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di software.

La licenza è concessa in via esclusiva alla Società per i campi di utilizzo e le finalità indicate nel Contratto e nell'Ordine di Acquisto; il Fornitore si impegna a non concedere a terzi, né direttamente né indirettamente, licenze o diritti di utilizzo del medesimo Software e dei medesimi Risultati in conflitto con i diritti esclusivi riconosciuti alla Società.

13.7 In caso di applicazione dell'Opzione B, inoltre, il Fornitore si impegna a depositare presso un soggetto terzo indipendente specializzato, previamente approvato dalla Società, una copia aggiornata e completa del codice sorgente del Software, unitamente alla documentazione tecnica necessaria per consentirne la manutenzione, modifica ed evoluzione.

Il deposito, regolato con accordo separato, dovrà essere mantenuto aggiornato per tutta la durata della licenza e del Servizio di Manutenzione Software, ove previsto.

La Società avrà diritto di ottenere il rilascio del codice sorgente e della relativa documentazione al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- i. cessazione, liquidazione o insolvenza del Fornitore;
- ii. cessazione definitiva da parte del Fornitore dell'attività relativa al Software;
- iii. mancata prestazione dei Servizi di Manutenzione Software da parte del Fornitore per un periodo superiore a 90 giorni, ove tali servizi siano stati acquistati dalla Società;
- iv. grave inadempimento del Fornitore agli obblighi di manutenzione e supporto del Software, non sanato entro il termine previsto dal Contratto;
- v. qualsiasi altra circostanza che renda ragionevolmente impossibile o eccessivamente difficoltosa per la Società la prosecuzione dell'utilizzo e della manutenzione del Software secondo quanto previsto dal Contratto.

A seguito del rilascio, la Società potrà utilizzare il codice sorgente esclusivamente per le finalità necessarie a garantire la continuità operativa, la manutenzione, la correzione e l'evoluzione del Software, anche tramite terzi incaricati, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del Fornitore.

13.8 Il Fornitore dichiara e garantisce che:

- i. qualsiasi utilizzo, nell'ambito dello sviluppo del Software, di programmi, componenti, librerie, moduli, framework o altri elementi software di titolarità di terzi, inclusi software open source o free software, avverrà nel pieno rispetto delle relative licenze e dei diritti di proprietà intellettuale dei titolari;
- ii. tali utilizzi non comporteranno, né ora né in futuro, obblighi in capo alla Società di (i) rendere disponibile, divulgare o distribuire a terzi, in tutto o in parte, il codice sorgente dei propri prodotti, delle proprie soluzioni o del Software sviluppato; (ii) concedere a terzi licenze più ampie di quelle che la Società intende concedere ai propri clienti; (iii) assoggettare i prodotti o i servizi della Società a condizioni copyleft o a restrizioni incompatibili con il modello di business della Società;
- iii. è titolare, o comunque legittimo licenziatario, di tutti i diritti necessari per sviluppare e/o concedere in licenza il Software, i Risultati e gli Sviluppi Successivi secondo quanto previsto nel presente articolo 13;
- iv. il Software, i Risultati e gli Sviluppi Successivi non violano diritti di proprietà intellettuale, diritti d'autore, brevetti, marchi, segreti commerciali o altri diritti di terzi;

- v. eventuali componenti di terzi e/o open source sono utilizzati nel rispetto delle relative licenze, senza determinare obblighi ulteriori in capo alla Società diversi da quelli espressamente accettati per iscritto dalla stessa;

13.9 il Software fornito è stato sviluppato secondo standard di sicurezza adeguati e che non contiene *malware, backdoor, trojan* o altri codici malevoli idonei a compromettere la sicurezza, l'integrità o il corretto funzionamento del Software e/o dei sistemi della Società. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare la Società, i suoi amministratori, dipendenti e clienti da qualsiasi danno, costo, spesa, responsabilità, pretesa, azione o domanda (incluse le spese legali ragionevolmente sostenute) avanzata da qualsiasi terzo, ivi espressamente compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i clienti della Società, i licenzianti e i titolari dei software, programmi componenti o altri materiali che il Fornitore abbia utilizzato per l'esecuzione del Contratto, e derivante, direttamente o indirettamente, da o in connessione con:

- i. asserita o effettiva violazione di diritti di proprietà intellettuale o di licenze di terzi da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori, ovvero da parte del Software, dei Risultati, degli Sviluppi Successivi o dei componenti di terzi e/o open source utilizzati dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto;
- ii. asserita o effettiva violazione di obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti di terzi (inclusi, a titolo esemplificativo, titolari, licenzianti e fornitori di software, componenti, librerie, moduli, framework o altri materiali utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto), nella misura in cui tale violazione determini o possa determinare pretese, richieste, azioni, obblighi o oneri di qualsiasi natura nei confronti della Società o dei suoi clienti;
- iii. pretese, richieste, azioni, obblighi o oneri di qualsiasi natura nei confronti della Società o dei suoi clienti, ivi incluse – ove applicabili – le pretese fondate su asserite violazioni di licenze open source o le richieste volte a ottenere dalla Società il rilascio del codice sorgente dei propri prodotti o del Software sviluppato, ovvero l'assoggettamento di tali prodotti a regimi copyleft o a condizioni di licenza incompatibili con il presente Contratto.

13.10 Restano ferme, e trovano integrale applicazione al presente articolo 13, tutte le dichiarazioni, garanzie, obblighi di manleva e limitazioni di cui all'articolo 12 ("Diritti di proprietà intellettuale") e all'articolo 16 ("Garanzie e manleve del Fornitore") del Contratto, con particolare riferimento alla garanzia di non violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, alla libertà e liceità d'uso e di commercio dei software da parte della Società e dei suoi clienti, nonché agli obblighi di manleva del Fornitore a favore della Società per ogni pretesa di terzi connessa ai software sviluppati ai sensi del presente articolo.

13.11 Il Fornitore fornirà alla Società servizi di manutenzione e supporto software ("**Servizi di Manutenzione Software**") solo se, e nella misura in cui, tali servizi siano espressamente inclusi nell'Oggetto della Fornitura e specificati nel relativo Ordine di Acquisto. Qualora acquistati dalla Società, i Servizi di Manutenzione Software includeranno, almeno: (i) la fornitura di tutti gli Aggiornamenti ai sensi della clausola 13.2; e (ii) supporto tecnico per la diagnosi e la risoluzione di errori nel Software Concesso in Licenza. L'ambito specifico, i livelli di servizio, i tempi di risposta e i corrispettivi per tali servizi saranno dettagliati nell'Ordine di Acquisto o in un documento separato. In assenza di uno specifico accordo per i Servizi di Manutenzione Software nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore non avrà alcun obbligo di fornire supporto, correzione di errori o assistenza né la Società avrà l'obbligo di accettare o pagare tali servizi.

- 13.12** Per la durata del Servizio di Manutenzione Software attivo acquistato ai sensi della clausola 13.1, il Fornitore renderà disponibili alla Società eventuali aggiornamenti software, inclusi patch, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza, che la Società rilascia generalmente per il Software ("Aggiornamenti").
- 13.13** Il Fornitore, qualora utilizzi componenti software *open source* o *freeware* ai fini del presente Contratto, si obbliga a garantire il monitoraggio, la gestione e la tempestiva risoluzione delle vulnerabilità di sicurezza e l'applicazione delle relative patch, ove disponibili. A tal fine, il Fornitore si impegna, inoltre, a: (i) individuare e monitorare le vulnerabilità note mediante strumenti e fonti adeguate; (ii) applicare senza ritardo gli aggiornamenti e le patch di sicurezza rilasciati; (iii) adottare, in assenza di patch disponibili o in caso di impossibilità tecnica di intervento diretto, misure mitigative idonee a ridurre il rischio. Il Fornitore si impegna altresì a collaborare attivamente con la Società, fornendo tutte le informazioni necessarie e ponendo in essere le attività richieste, al fine di prevenire, gestire e risolvere le vulnerabilità, anche mediante interventi correttivi, sostitutivi o evolutivi sui Software e i relativi componenti interessati. Resta inteso che il Fornitore è responsabile dell'adozione di tutte le misure tecniche e organizzative ragionevolmente necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza dei componenti utilizzati.
- 13.14** Qualora il Software sia della tipologia Commercial Off-the-Shelf ("COTS"), ove per espressa volontà delle Parti, trovi applicazione, anche a parziale deroga del precedente art. 1.5, l'End-User License Agreement ("EULA") predisposto dal Fornitore per disciplinare l'utilizzo del Software COTS fornito alla Società, il Fornitore si obbliga a rendere note alla Società le difformità dei termini dell'EULA rispetto a quelli delle presenti Condizioni Generali.

14. DICHIARAZIONI DEL FORNITORE

14.1 Il Fornitore garantisce espressamente alla Società:

- i. che i Beni forniti sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e del D.Lgs. 81/08.
- ii. il rispetto delle leggi in materia di trattamento dei dipendenti, tutela dell'ambiente e salute e sicurezza sul lavoro, e si impegna a eliminare o quantomeno ridurre al minimo gli effetti negativi delle proprie attività sulle persone e sull'ambiente. A tal fine, il Fornitore istituirà e svilupperà continuamente un sistema di gestione della qualità basato sulla norma ISO 14001, proporzionato alle proprie capacità;
- iii. Il rispetto dei principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, all'eliminazione di criteri discriminatori nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale e alla prevenzione della corruzione;
- iv. a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni, i dati e i documenti della Società di cui venga a conoscenza in esecuzione del Contratto, utilizzandoli esclusivamente per le finalità contrattuali e non divulgandoli a terzi se non nei limiti strettamente necessari e previa imposizione di obblighi di riservatezza equivalenti. Ove l'esecuzione del Contratto comporti il trattamento di dati personali per conto della Società, le Parti sottoscriveranno un separato atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, le cui previsioni

- prevarranno, in caso di conflitto, sul presente articolo limitatamente al trattamento dei dati personali;
- v. ad adottare e mantenere, per tutta la durata del Contratto e fino alla restituzione o distruzione delle informazioni della Società, misure tecniche e organizzative adeguate – secondo lo stato dell'arte, la natura dei Beni e/o Servizi e i rischi connessi – a garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità, l'autenticità e la riservatezza delle reti, dei sistemi informativi, delle infrastrutture, dei processi e delle informazioni utilizzati o trattati nell'ambito della progettazione, produzione, fornitura, installazione, manutenzione, assistenza e supporto dei Beni e/o dei Servizi. [Tali misure includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: politiche di sicurezza delle informazioni e di gestione del rischio ICT; controlli degli accessi basati sul principio del minimo privilegio e autenticazione a più fattori; cifratura dei dati in transito e a riposo ove appropriato; gestione delle vulnerabilità e patch management; segregazione degli ambienti; logging, monitoraggio e capacità di rilevamento degli incidenti; procedure di backup, *business continuity e disaster recovery*; formazione e sensibilizzazione del personale; gestione sicura del ciclo di vita dello sviluppo software (ove applicabile).
 - vi. di operare in conformità a tutta la normativa applicabile in materia di cybersicurezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali, ivi inclusi – ove e nella misura in cui risultino applicabili in ragione della natura del Fornitore, dei Beni e/o Servizi, del settore interessato e dei rapporti contrattuali in essere con la Società – il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS-2) e il D.Lgs. 138/2024 di attuazione, nonché ogni ulteriore disposizione di legge, regolamentare o di autorità competente (ivi incluse disposizioni, indicazioni, linee guida di Autorità indipendenti quali AGDP, ACN, AGID) di volta in volta vigente. Il Fornitore si impegna a monitorare nel continuo l'evoluzione del quadro normativo applicabile e ad adeguare tempestivamente le proprie misure.
 - vii. qualora si avvalga di subfornitori, sub-appaltatori, cloud provider o altri terzi nell'esecuzione del Contratto, a (i) selezionare tali soggetti secondo criteri che tengano conto del relativo profilo di rischio cyber, (ii) imporre loro per iscritto obblighi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati non meno stringenti di quelli previsti dal presente Contratto, e (iii) rispondere del loro operato come del proprio.
 - viii. a dotarsi di idonee procedure di rilevazione, gestione e risposta agli incidenti di sicurezza e a notificare alla Società, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla relativa conoscenza, ogni incidente di sicurezza, violazione di dati personali (*data breach*), accesso non autorizzato, attacco informatico, indisponibilità rilevante o evento anomalo che riguardi, direttamente o indirettamente, i Beni e/o Servizi, i sistemi del Fornitore impiegati per la loro erogazione o le informazioni e i dati della Società. La notifica conterrà la descrizione dell'evento, le categorie e il volume approssimativo dei dati e dei sistemi interessati, le conseguenze probabili, le misure adottate o proposte e ogni ulteriore informazione necessaria a consentire alla Società di assolvere ai propri obblighi di legge, ivi inclusi quelli di notifica all'autorità di controllo competente. Il Fornitore presterà la massima collaborazione alla Società nella gestione dell'incidente, nelle attività di indagine, nelle eventuali comunicazioni alle autorità e agli interessati e nelle attività di rimedio.
 - ix. fornire tempestivamente, su richiesta esplicita della Società – e comunque entro 15 giorni – idonea documentazione attestante l'adozione e l'effettiva attuazione delle misure di cui al

presente articolo, ivi incluse, ove disponibili, politiche e procedure interne, certificazioni (es. ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, SOC 2), report di audit di terze parti, esiti di *vulnerability assessment e penetration test*, evidenze di formazione del personale. La Società si riserva il diritto di effettuare, direttamente o tramite terzi indipendenti vincolati alla riservatezza, audit presso il Fornitore con preavviso scritto non inferiore a 10 giorni lavorativi e con modalità tali da non pregiudicare la continuità operativa del Fornitore, ferme restando le verifiche urgenti in caso di incidente di sicurezza. [di adottare e mantenere, per tutta la durata del Contratto, misure tecniche e organizzative adeguate- secondo lo stato dell'art e proporzionate ai rischi connessi- a garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità, l'autenticità e la riservatezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati per la progettazione, produzione, fornitura, manutenzione e supporto dei Beni e/o dei Servizi oggetto del contratto. Tali misure comprendono, in particolare, politiche di analisi e gestione del rischio ICT controlli degli accessi, gestione delle vulnerabilità, rilevazione e gestione degli incidenti, procedure di backup continuità operativa, sicurezza nella supply chain e formazione del personale. Il Fornitore garantisce di operare in conformità alla normativa applicabile in materia di cybersicurezza, ivi inclusa – ove e nella misura in cui risulti applicabile in ragione della natura del Fornitore, dei Beni/Servizi e/o del settore interessato – la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS-2) e il D.Lgs. 138/2024 di attuazione e i provvedimenti adottati dalle autorità competenti, ivi inclusa l'ACN e il Fornitore si impegna a monitorare l'evoluzione del quadro normativo applicabile e ad adeguare tempestivamente le proprie misure. Resta inteso che il presente obbligo opera esclusivamente nei limiti in cui tali disposizioni risultino giuridicamente applicabili al Fornitore e/o alle attività oggetto del Contratto. Su richiesta scritta della Società, e comunque entro trenta (30) giorni, il Fornitore fornirà idonea documentazione attestante il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo ivi incluse, ove disponibili, politiche e procedure interne, certificazioni pertinenti (es. ISO/IEC 27001) ed esiti di audit o test di sicurezza condotti da soggetti indipendenti.

- 14.2** A integrazione e specificazione degli obblighi di cui al precedente art. 14.1, lettere da v) a ix), le forniture sono classificate dalla Società in funzione del rischio di sicurezza ad esse associato ai fini della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) e del D.Lgs. 138/2024. Al Contratto si applicano, in aggiunta al presente articolo, le clausole di sicurezza della catena di fornitura corrispondenti al livello attribuito, di cui alla Matrice delle Clausole, Allegato A al presente Contratto. Al livello di rischio alto si applicano inoltre i requisiti di sicurezza di cui all'Allegato B, nella versione declinata dalla Società in funzione dei Beni e/o dei Servizi oggetto della fornitura e trasmessa ai sensi del successivo art. 14.3.
- 14.3** La Società comunica al Fornitore il livello di rischio attribuito e i documenti applicabili ai sensi dell'art. 14.2, con le modalità di cui all'art. 19.1 e comunque non oltre l'emissione dell'Ordine di Acquisto. L'Allegato A è trasmesso unitamente a tale comunicazione.
- 14.4** L'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali. In caso di difformità tra le previsioni del presente articolo e quelle degli Allegato A o dell'Allegato B, prevalgono queste ultime. L'accettazione dell'Ordine di Acquisto ai sensi dell'art. 3 comporta accettazione dei documenti applicabili, che il Fornitore dichiara di aver esaminato. In caso di successivo aggiornamento si applica l'art. 23.4.

15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 15.1** Ciascuna Parte risponde nei confronti dell'altra per i danni derivanti da inadempimento o inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nei limiti di cui al presente articolo 15.
- 15.2** Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15.4, la responsabilità complessiva della Società nei confronti del Fornitore, a qualsiasi titolo derivante dal Contratto, non potrà eccedere, in aggregato, un importo pari al Corrispettivo complessivamente pagato dalla Società al Fornitore in esecuzione del Contratto, restando in ogni caso esclusa per la Società la responsabilità per danni indiretti, consequenziali, di immagine, perdita di profitto o mancato guadagno, salvo il caso di dolo o colpa grave e per danni subiti da terzi in relazione ai Beni e/o ai Servizi forniti dal Fornitore, salvo il caso in cui tali danni siano direttamente ed esclusivamente imputabili a dolo o colpa grave della Società.
- 15.3** Fermo restando quanto previsto agli articoli 15.4 e 15.5, la responsabilità complessiva del Fornitore nei confronti della Società, a qualsiasi titolo derivante dal Contratto, non potrà eccedere, in aggregato, un importo pari a due (2) volte il Corrispettivo complessivamente dovuto dalla Società al Fornitore in esecuzione del Contratto, fermo restando che, per i soli danni diretti derivanti da vizi, difetti o non conformità dei Beni e/o dei Servizi che comportino il fermo di impianti, sistemi o opere della Società o dei suoi clienti, tale limite non potrà essere inferiore all'importo del Corrispettivo medesimo.
- 15.3-bis** In ogni caso, la responsabilità del Fornitore sarà proporzionalmente ridotta nella misura in cui il danno derivi, in tutto o in parte:
- i. dal mancato rispetto, da parte della Società o dei suoi aventi causa, delle istruzioni di installazione, utilizzo, integrazione e manutenzione dei Beni e/o dei Servizi fornite dal Fornitore;
 - ii. da modifiche, interventi, riparazioni o integrazioni sui Beni e/o sui risultati dei Servizi effettuati dalla Società o da terzi da essa incaricati senza preventiva autorizzazione scritta del Fornitore;
 - iii. da informazioni, specifiche tecniche o dati incompleti, inesatti o fuorvianti forniti dalla Società.
- In tali ipotesi, il risarcimento eventualmente dovuto dal Fornitore sarà ridotto in proporzione al grado di responsabilità imputabile alla Società o ai terzi di cui essa si avvale.
- 15.4** Tutti i limiti di responsabilità previsti nel presente articolo non si applicano:
- i. ai danni alla persona;
 - ii. ai casi di dolo o colpa grave della Parte responsabile;
 - iii. alle violazioni di obblighi derivanti da norme imperative in materia di sicurezza, salute, ambiente, protezione dei dati personali, D.Lgs. 231/2001, sanzioni internazionali ed export control;
 - iv. alle ipotesi di manleva espressamente previste dal Contratto nei confronti di pretese di terzi, nei limiti in cui la relativa responsabilità non sia ragionevolmente assicurabile.
- 15.5** I soli limiti di responsabilità di cui all'articolo 15.3 non si applicano, inoltre, alle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 12, 13, 14, 17, 18 del presente Contratto.
- 15.6** Qualora il Contratto preveda penali a carico del Fornitore, l'importo delle stesse costituirà liquidazione convenzionale del danno tipico derivante dall'inadempimento o dal ritardo cui la penale si riferisce e sarà dovuto dalla sola verifica dell'evento contrattualmente previsto, indipendentemente dalla prova del danno, restando sempre in ogni caso salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno non coperto dalla penale, che dovrà essere dimostrato dalla Società stessa.

15.7 Il Fornitore riconosce e accetta che le limitazioni ed esclusioni di responsabilità e i rimedi esclusivi previsti dal presente articolo 15, considerate nel loro complesso e unitamente agli obblighi di garanzia e manleva di cui all'articolo 16, sono equi e ragionevoli in considerazione della complessiva allocazione dei rischi e del Prezzo concordato tra le Parti, e che tali limitazioni ed esclusioni costituiscono una base essenziale dell'accordo tra le Parti.

16. GARANZIE E MANLEVE DEL FORNITORE

16.1 In aggiunta e senza pregiudizio rispetto a ogni garanzia legale inderogabile applicabile alla fornitura dei Beni e/o dei Servizi (incluse, ove ricorrano i relativi presupposti, le garanzie previste dal codice civile e dalla normativa speciale in materia di vendita di beni), il Fornitore garantisce espressamente che i Beni e/o i Servizi:

- i. sono idonei agli scopi e all'uso specifico per i quali sono stati acquistati e comunicati al Fornitore dalla Società;
- ii. sono pienamente conformi, per quantità, qualità, prestazioni, caratteristiche funzionali e tecniche, alle specifiche contenute nell'Ordine di Acquisto e negli Allegati Tecnici;
- iii. sono conformi a tutta la normativa vigente applicabile (nazionale, UE e, se rilevante, internazionale), nonché alle norme tecniche, prassi e procedure generalmente riconosciute nel settore di riferimento;
- iv. sono realizzati e/o eseguiti a regola d'arte, privi di vizi, difetti, carenze di qualità promesse e/o essenziali, e non sono gravati da diritti, pretese o rivendicazioni di terzi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, diritti di proprietà industriale e intellettuale, privilegi, pegni o altri vincoli);
- v. rispettano tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, salute, ambiente e marcature/omologazioni applicabili nei Paesi di destinazione indicati dalla Società.

16.2 Salvo termini più lunghi previsti dalla legge inderogabile applicabile o da specifiche disposizioni dell'Ordine di Acquisto, la garanzia contrattuale del Fornitore ha durata non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei Beni e/o dall'accettazione dei relativi Servizi da parte della Società, fermo restando che:

- i. per i Beni incorporati in impianti, sistemi o opere forniti dalla Società a terzi, la garanzia non potrà comunque cessare prima del termine di garanzia che la Società ha assunto nei confronti dei propri committenti, se comunicato al Fornitore e ragionevolmente accettato da quest'ultimo in sede di Ordine di Acquisto;
- ii. ogni sostituzione, riparazione o ripetizione del Bene o del Servizio fa decorrere un nuovo periodo di garanzia di pari durata con riferimento al bene/servizio sostituito, riparato o ripetuto.

16.3 Fermo restando quanto previsto dalle norme inderogabili di legge, il termine per la denuncia al Fornitore di vizi, difetti o non conformità dei Beni e/o dei Servizi è di 60 (sessanta) giorni dalla loro scoperta da parte della Società o dei suoi aventi causa, anche qualora tale scoperta avvenga successivamente alla consegna dei Beni o all'esecuzione dei Servizi o alla loro accettazione. La denuncia può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

16.4 In caso di violazione delle garanzie di cui al presente Articolo 16, e in aggiunta a ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto, la Società ha diritto di richiedere, a suo esclusivo giudizio e senza oneri aggiuntivi:

- i. la riparazione dei Beni non conformi o difettosi; e/o

- ii. la sostituzione dei Beni non conformi o difettosi con beni nuovi e conformi; e/o
- iii. la ripetizione o la correzione dei Servizi non conformi.

Tutte le attività di riparazione, sostituzione o ripetizione dovranno essere eseguite dal Fornitore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta della Società, salvo termini più brevi in caso di urgenza adeguatamente motivata dalla Società.

16.4-bis Salvo il caso di urgenza o di reiterato inadempimento, la Società potrà esercitare i rimedi di cui agli articoli 16.7, lett. i), ii) e iii), solo dopo aver concesso al Fornitore, mediante comunicazione scritta contenente una descrizione specifica dei vizi o delle difformità riscontrate, un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per porvi rimedio ai sensi del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine, la Società potrà esercitare i predetti rimedi, in misura proporzionata alla gravità e all'estensione dell'inadempimento.

16.4-ter Qualora i vizi o le difformità non incidano in modo essenziale sulla funzionalità dei Beni e/o dei Servizi rispetto allo scopo contrattuale, le Parti potranno concordare, in alternativa alla riparazione o sostituzione, una riduzione equa del Corrispettivo a titolo di aggiustamento di prezzo, che il Fornitore riconoscerà alla Società entro il termine che sarà di volta in volta concordato per iscritto tra le Parti.

16.5 Qualora il Fornitore non inizi o non completi tempestivamente gli interventi necessari, ovvero in tutti i casi di urgenza o per evitare o contenere danni alla Società o a terzi, la Società avrà diritto, previa semplice comunicazione al Fornitore (anche a mezzo email), di provvedere direttamente o tramite terzi di propria fiducia alla riparazione, sostituzione o correzione dei Beni e/o dei Servizi, con addebito al Fornitore di tutti i relativi costi e spese ragionevolmente sostenuti e documentati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, costi di fermo impianto, trasporto, smontaggio, rimontaggio, collaudi).

16.6 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne la Società, le società da essa controllate, controllanti o collegate, nonché i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori, da e contro qualsiasi danno, perdita, costo, onere, sanzione, responsabilità, richiesta, azione o pretesa, anche di natura stragiudiziale, avanzata da terzi, che derivi o comunque sia connessa, direttamente o indirettamente, ai Beni e/o ai Servizi forniti, ai loro vizi, difetti o non conformità, al loro uso o alla loro integrazione in prodotti, impianti o sistemi della Società, ovvero da qualsiasi violazione, da parte del Fornitore, delle garanzie e degli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla normativa applicabile, nei limiti in cui tali pretese non siano imputabili a dolo o colpa grave della Società o di terzi autonomi rispetto al Fornitore.

In tali ipotesi, il Fornitore, a semplice richiesta scritta della Società, assumerà a proprie cure e spese la gestione e la difesa di ogni contestazione, procedura, azione o pretesa promossa da terzi, fermo restando il diritto della Società di intervenire e di nominare propri difensori di fiducia, con spese comunque a carico del Fornitore, nonché il diritto della Società al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

16.6-bis L'obbligo di manleva del Fornitore di cui al presente articolo opera esclusivamente in relazione a pretese di terzi direttamente riconducibili a vizi, difetti o non conformità dei Beni e/o dei Servizi, ovvero a violazioni imputabili al Fornitore degli obblighi assunti ai sensi del Contratto. Tale obbligo non troverà applicazione, in tutto o in parte, nella misura in cui le pretese di terzi derivino da:

- i. utilizzo dei Beni e/o dei Servizi non conforme alla documentazione tecnica o alle istruzioni fornite dal Fornitore;
- ii. integrazione dei Beni e/o dei Servizi con prodotti, software o componenti non forniti o espressamente approvati per iscritto dal Fornitore;
- iii. modifiche, interventi o riparazioni effettuate sulla base dei Beni e/o dei risultati dei Servizi dalla Società o da terzi da essa incaricati senza preventiva autorizzazione scritta del Fornitore;
- iv. mancato o ritardato adempimento, da parte della Società, degli obblighi di informazione, cooperazione e mitigazione del danno ragionevolmente richiesti dal Fornitore.

La Società dovrà comunicare per iscritto al Fornitore, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione, qualsiasi diffida, atto o pretesa di terzi che possa dare luogo ad obblighi di manleva ai sensi del presente articolo, fornendo tutte le informazioni disponibili e consentendo al Fornitore di assumere la gestione della controversia, anche in giudizio. Il mancato rispetto di tali obblighi di informazione e cooperazione comporterà la riduzione del diritto alla manleva nella misura del pregiudizio concretamente arrecato al Fornitore.

16.7 In presenza di difetti, vizi o non conformità dei Beni e/o dei Servizi, che il Fornitore non abbia integralmente eliminato entro il termine indicato all'Art. 16.4, la Società avrà facoltà di:

- i. risolvere il Contratto, in tutto o in parte, per grave inadempimento del Fornitore, mediante semplice comunicazione scritta; e/o
- ii. rifiutare il pagamento, in tutto o in parte, del prezzo relativo ai Beni e/o Servizi difettosi o non conformi in misura proporzionata alla gravità e all'estensione dei difetti riscontrati; e/o
- iii. esigere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto in relazione ai Beni e/o ai Servizi difettosi o non conformi, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

16.8 Tutte le spese e i costi connessi all'adempimento degli obblighi di garanzia e di manleva previsti dal presente Articolo 16 sono integralmente a carico del Fornitore, incluse, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, imballaggio, assicurazione, smontaggio, rimontaggio, collaudo, manodopera interna ed esterna, consulenze legali e tecniche, nonché ogni onere accessorio resosi necessario per rimuovere il difetto, ripristinare la conformità dei Beni e/o dei Servizi o definire le pretese di terzi fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 in tema di limiti complessivi di responsabilità e sempre che tali costi siano ragionevoli e documentati.

16.9 Nessuna informazione, dichiarazione, raccomandazione, consiglio, assistenza tecnica o servizio di qualsiasi natura, sia orale sia scritto, fornito dalla Società o da uno qualsiasi dei suoi rappresentanti in connessione con l'uso, l'installazione, l'integrazione, il funzionamento o la manutenzione dell'Oggetto della Fornitura, creerà alcuna garanzia, dichiarazione o obbligo della Società né aumenterà o estenderà in alcun modo l'ambito degli obblighi o della responsabilità della Società come espressamente stabilito nel Contratto. Qualsiasi informazione, dichiarazione, raccomandazione, consiglio, assistenza tecnica o servizio sarà considerato fornito "così com'è" e senza alcuna responsabilità aggiuntiva della Società.

16.10 Le previsioni del presente Articolo 16 non comportano in alcun caso rinuncia, limitazione o esclusione delle garanzie legali inderogabili previste dalla normativa applicabile in materia di vendita di beni e fornitura di servizi. In caso di contrasto tra una disposizione del presente articolo e una norma inderogabile di legge, prevarrà la disposizione legale, restando ferme e valide le restanti previsioni più favorevoli per la Società.

17. CONFORMITÀ A SANZIONI E CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE

- 17.1** Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, la Società non sarà obbligata a eseguire alcuno dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto se tale esecuzione è impedita, limitata o vietata da qualsiasi sanzione economica, finanziaria o commerciale applicabile, leggi sui controlli all'esportazione, embarghi o altre misure restrittive imposte dall'Unione Europea, dall'Italia o da qualsiasi altra entità o autorità governativa a cui la Società è soggetta (collettivamente, le "**Norme sulle Sanzioni**").
- 17.2** L'esecuzione del presente Contratto da parte della Società è strettamente subordinata alla messa a disposizione da parte del Fornitore, su richiesta della Società, di tutte le informazioni, documentazione e impegni dell'utilizzatore finale necessari per verificare la conformità a tutte le Norme sulle Sanzioni applicabili.
- 17.3** Se, in qualsiasi momento, la Società determina, a propria ragionevole discrezione, che l'esecuzione del presente Contratto può violare o esporre la Società al rischio di violare una qualsiasi Norma sulle Sanzioni, la Società avrà il diritto di sospendere la propria esecuzione o risolvere il presente Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore, senza incorrere in alcuna responsabilità per danni, sanzioni o qualsiasi altra pretesa di qualunque natura.
- 17.4** Il Fornitore dichiara e garantisce che né esso, né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, titolari effettivi ultimi o qualsiasi parte coinvolta nella transazione (incluso l'utilizzatore finale) è una persona sanzionata, intendendosi per tale qualsiasi persona, entità o organismo inserito in qualsiasi lista di sanzioni mantenuta dalle autorità menzionate nella clausola 17.1, o qualsiasi persona, entità o organismo posseduto o controllato da, o che agisce per conto di, tale soggetto inserito in lista. Il Fornitore notificherà immediatamente la Società per iscritto qualora venga a conoscenza di qualsiasi cambiamento di tale stato.

18. MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE E MANLEVA

- 18.1** Poiché la Società sta già adottando e/o potrà adottare, a propria esclusiva discrezione, un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o un codice etico e/o un sistema disciplinare, il Fornitore, con la presente, dichiara che:
- i. ha esaminato e accetta in tutte le sue parti il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, e/o il codice etico e/o il sistema disciplinare adottati dalla Società e resi disponibili al Fornitore sul sito web della società e/o anche via e-mail;
 - ii. aderisce e accetta in tutte le loro parti i principi del suddetto modello di organizzazione, gestione e controllo nonché i relativi allegati, e il Fornitore si impegna a rispettarne (anche tramite i propri operatori) contenuti, principi, procedure e, in generale, ad astenersi da qualsiasi condotta idonea a integrare i reati indicati nel decreto legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, come elencati nel suddetto modello;
 - iii. rispetterà (anche tramite i propri operatori) tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i protocolli comportamentali stabiliti dalla società ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001. Si precisa che la violazione delle regole stabilite nei suddetti documenti costituisce un inadempimento sostanziale del contratto da parte del Fornitore;

- iv. consentirà lo svolgimento di audit da parte dell'organismo di vigilanza della società ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2001, con almeno 3 (tre) giorni "lavorativi" di preavviso da parte di quest'ultimo. Si precisa che gli audit della società saranno conformi sia alla normativa del lavoro sia alla normativa sulla protezione dei dati personali;
 - v. accetta che gli audit di cui alla lettera iv) sopra possano essere svolti dalla società sia tramite i propri operatori e/o dipendenti e/o funzioni aziendali e/o "specialisti" terzi nominati dalla stessa società;
 - vi. manleverà e terrà indenne la Società da qualsiasi sanzione e/o danno e/o penale che possa sorgere per la società come conseguenza (diretta e/o indiretta) della violazione dei suddetti documenti da parte del Fornitore e/o dei suoi operatori.
- 18.2** Qualora il Fornitore (e/o i suoi operatori) violi anche uno solo dei precetti e/o principi e/o divieti e/o obblighi stabiliti al precedente punto 18.1, nonché in caso di commissione da parte del Fornitore (e/o dei suoi operatori) dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, la Società (fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno subito e/o da subire) potrà risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento con effetto immediato, per fatto e colpa del Fornitore.
- 18.3** Il Fornitore si impegna a segnalare (con effetto immediato) all'organismo di vigilanza della Società qualsiasi fatto e/o causa da cui derivi (direttamente e/o indirettamente) la violazione dei principi contenuti in tutti i suddetti documenti, con le modalità indicate nei suddetti documenti e relativi allegati, a pena, in caso di omessa segnalazione e/o comunicazione da parte del Fornitore, della risoluzione del presente contratto per fatto e colpa del Fornitore.

19. COMUNICAZIONI

- 19.1** Tutte le comunicazioni relative al Contratto inviate dalla Società al Fornitore saranno trasmesse all'indirizzo e-mail indicato dal Fornitore nell'Ordine di Acquisto. La Società non sarà ritenuta responsabile per la mancata corretta manutenzione o il mancato monitoraggio da parte del Fornitore del proprio account e-mail designato. L'indirizzo e-mail di contatto della Società è: drass.procurement@drass.tech
- 19.2** La Società si riserva il diritto di modificare il proprio indirizzo e-mail di contatto dandone previa comunicazione al Fornitore.

20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 20.1** Il Fornitore non potrà cedere il presente Contratto a terzi senza il previo consenso scritto della Società. Qualsiasi violazione della disposizione che precede darà diritto alla Società di risolvere il Contratto in conformità con l'articolo 10.

21. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

- 21.1** Il presente Contratto è regolato e interpretato secondo la legge italiana, con esclusione espressa delle norme di diritto internazionale privato, ivi comprese le relative norme di conflitto.
- 21.2** Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno. Resta tuttavia inteso che la Società avrà il diritto di adire, a sua scelta, anche il foro del luogo in cui il Fornitore ha la propria sede legale ovvero il foro del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso

22. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

22.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), tutti i dati personali scambiati tra le Parti nel corso dell’esecuzione DEL Contratto saranno trattati da ciascuna Parte esclusivamente per la sua esecuzione, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, regolamenti comunitari e/o richieste dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e saranno trattati, manualmente e/o con strumenti automatizzati, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e protezione per i dati sensibili o relativi allo stato di salute, come previsto dal Codice della Privacy e dal GDPR.

23. DISPOSIZIONI FINALI

- 23.1** Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, qualsiasi disposizione contenuta nel Contratto sia o diventi illecita, nulla o invalida, tale invalidità non pregiudicherà la restante parte del Contratto.
- 23.2** Il Fornitore accetta espressamente che non può sollevare o far valere alcuna obiezione fino a quando non abbia previamente adempiuto ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto.
- 23.3** Il presente Contratto, nella sua forma attuale, sostituisce e supera qualsiasi e tutti gli accordi o intese precedenti tra la Società e il Fornitore.
- 23.4** In caso di qualsiasi modifica o aggiornamento del Contratto d’Acquisto, al Fornitore sarà richiesto di accettare espressamente tali modifiche. La Società si riserva il diritto, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, di modificare il presente Contratto d’Acquisto. Le modifiche avranno effetto per i nuovi Ordini di Acquisto emessi successivamente alla loro comunicazione al Fornitore e saranno vincolanti per quest’ultimo solo a seguito di espressa accettazione per iscritto.
- 23.5** Per l’esecuzione del presente Contratto la Società può cedere a qualsiasi terzo uno qualsiasi dei propri diritti o obblighi ai sensi del Contratto.

Allegato A - Clausole contrattuali DRASS

Le clausole riportate costituiscono il contenuto di base per il rapporto contrattuale con DRASS. A seconda della tipologia di fornitura, del livello di esposizione IT e dei dati trattati, possono essere necessarie integrazioni o variazioni da concordare con il **Referente IT** e/o il **Responsabile Legal**. In particolare, l'**Add-on Privacy** si applica quando il fornitore tratta dati personali per conto di DRASS o accede a dati personali.

Clausola DRASS	Testo clausola contrattuale DRASS
Rischio Alto + Allegato B Requisiti di Sicurezza IT	Art. X – Sicurezza delle informazioni e gestione del rischio IT X.1. Le Parti riconoscono che le prestazioni, i servizi, le forniture, le soluzioni software, cloud, manutentive, consulenziali o di outsourcing oggetto del Contratto possono rivestire carattere rilevante o critico per la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi, dei dati e/o della continuità operativa di DRASS. Il Contraente, a tal fine, si obbliga ad adottare, implementare, mantenere, documentare e dimostrare misure tecniche, organizzative e operative adeguate e proporzionate ai rischi connessi alle attività contrattuali, in conformità (i) all'Allegato Requisiti di Sicurezza IT, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, (ii) alle migliori pratiche internazionali di settore e (iii) alla normativa applicabile in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi, dei dati e della resilienza operativa, inclusa, ove applicabile, la normativa europea e nazionale in materia di sicurezza informatica. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più stringenti ai fini della tutela della sicurezza e della resilienza dei sistemi, delle informazioni e delle attività DRASS. X.2. Il Contraente garantisce, per tutta la durata del Contratto, ove applicabile in ragione della natura delle attività affidate e del livello di rischio associato: (i) un sistema documentato di gestione della sicurezza delle informazioni, (ii) segregazione logica e/o fisica degli ambienti, (iii) gestione strutturata delle vulnerabilità, (iv) implementazione di meccanismi di logging, monitoraggio e rilevazione degli eventi, (v) adozione di piani di Business Continuity e Disaster Recovery adeguati alle attività contrattuali, (vi) protezione dei dati mediante cifratura ove appropriato e (vii) applicazione dei principi di security by design e security by default. Le misure di cui all'Allegato Requisiti di Sicurezza IT costituiscono, in ogni caso, livello minimo inderogabile quando tale Allegato sia applicabile al rapporto contrattuale. X.3. Il Contraente è tenuto a comunicare a DRASS, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla conoscenza dell'evento, qualsiasi incidente di sicurezza che (i) comprometta o possa compromettere la sicurezza dei sistemi, delle informazioni, dei dati o delle attività contrattuali e (ii) possa produrre effetti sulla disponibilità, integrità, autenticità o riservatezza dei dati, dei sistemi o dei servizi riferibili a DRASS. La notifica dovrà contenere, per quanto disponibile, una descrizione dell'incidente, la natura e gravità, gli impatti effettivi o potenziali, l'eventuale origine dolosa, le vulnerabilità sfruttate e le misure adottate. Il Contraente fornirà aggiornamenti continui fino alla completa risoluzione dell'evento. Il Contraente si impegna a cooperare pienamente con DRASS affinché quest'ultima possa adempiere a eventuali obblighi di notifica, comunicazione o gestione verso Autorità competenti, clienti, partner o altri soggetti interessati, ai sensi della normativa applicabile. X.4. DRASS ha facoltà di effettuare audit documentali e/o tecnici, direttamente o tramite soggetti incaricati vincolati da obblighi di riservatezza, al fine di verificare la conformità al Contratto, all'Allegato Requisiti di Sicurezza IT e agli ulteriori requisiti di sicurezza applicabili. Gli audit potranno essere effettuati (i) periodicamente, (ii) a seguito di un incidente di sicurezza, (iii) in presenza di fondato sospetto di non conformità e (iv) su richiesta di Autorità competenti o di soggetti verso i quali DRASS sia tenuta a dimostrare il rispetto di obblighi di sicurezza. In ogni caso, il Contraente si impegna a mantenere registri aggiornati, fornire evidenze e documentazione e consentire accesso ai sistemi, ambienti, processi e informazioni rilevanti, nei limiti tecnicamente compatibili e nel rispetto delle esigenze di sicurezza e riservatezza di entrambe le Parti. In caso di non conformità, il Contraente dovrà predisporre un piano di remediation con tempistiche definite e verificabili. Il mancato adeguamento entro i termini concordati costituisce grave inadempimento. X.5. Il Contraente potrà subappaltare, affidare a terzi o comunque coinvolgere subfornitori nello svolgimento di parte delle attività contrattuali esclusivamente previa autorizzazione scritta di DRASS, ove richiesta dal Contratto o dalla natura delle attività affidate. Il Contraente garantisce altresì che ogni subfornitore sia vincolato a obblighi di sicurezza equivalenti, rispetti integralmente l'Allegato Requisiti di Sicurezza IT ove applicabile, cooperi nelle attività di audit e applichi misure di gestione delle vulnerabilità e notifica incidenti non meno stringenti. Il Contraente rimane in ogni caso integralmente responsabile dell'operato dei subfornitori e dovrà adottare un processo strutturato di valutazione e monitoraggio del rischio della propria supply chain, coerente con il livello di rischio del rapporto contrattuale. X.6. Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Contraente restituirà integralmente tutti i dati, documenti, materiali, credenziali, asset e informazioni DRASS in proprio possesso o sotto il proprio controllo, procederà alla cancellazione sicura e certificata delle copie residue, garantirà un periodo di transizione ordinata volto ad assicurare la continuità operativa e coopererà nella migrazione verso altro fornitore o verso DRASS, secondo le istruzioni ricevute. Gli obblighi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati permangono anche successivamente alla cessazione del Contratto. X.7. Qualora il Contraente rivesta il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, i rispettivi obblighi in materia di protezione dei dati personali sono disciplinati dalla specifica nomina o dal relativo accordo sul trattamento dei dati personali. In caso di antinomia, (i) agli aspetti privacy si applicano le disposizioni GDPR e gli accordi privacy applicabili e (ii) agli obblighi di sicurezza, gestione del rischio IT e resilienza operativa prevalgono le disposizioni del presente articolo e dell'Allegato Requisiti di Sicurezza IT, ove applicabile. X.8. La violazione grave o reiterata degli obblighi di sicurezza di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno e ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto o dalla normativa applicabile.
Rischio medio	Art. X – Sicurezza delle informazioni X.1. Il Contraente si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, dei dati, dei sistemi e degli ambienti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni, dei servizi, delle forniture, delle soluzioni software, cloud, manutentive, consulenziali o di outsourcing oggetto del Contratto, in conformità alle best practice di settore e al livello di rischio del rapporto contrattuale. X.2. In particolare, il Contraente garantisce, ove applicabile in ragione della natura delle attività affidate: (i) controlli di accesso logico e fisico ai sistemi, (ii) gestione strutturata delle credenziali, (iii) applicazione tempestiva di aggiornamenti e patch di sicurezza, (iv) utilizzo di soluzioni e presidi adeguati di protezione degli endpoint, delle reti, delle applicazioni o degli ambienti interessati e (v) gestione documentata degli Incidenti di Sicurezza. X.3. Il Contraente notificherà a DRASS qualsiasi Incidente di Sicurezza che possa avere impatto sulle attività contrattuali, sui sistemi, sui dati o sulle informazioni DRASS entro 48 ore dalla sua individuazione, fornendo, ove disponibile: (i) descrizione dell'evento, (ii) sistemi, dati o servizi coinvolti, (iii) misure adottate e (iv) azioni correttive previste. X.4. DRASS potrà richiedere evidenze documentali delle misure di sicurezza adottate dal Contraente e della loro effettiva applicazione, in misura proporzionata alla natura delle attività affidate e al livello di rischio associato. X.5. Qualora emergano non conformità rilevanti, il Contraente dovrà predisporre un Remediation Plan con tempistiche concordate e verificabili, impegnandosi a dare evidenza dell'avvenuta attuazione delle azioni correttive. X.6. Il Contraente garantisce che eventuali subfornitori, consulenti, partner o terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività contrattuali siano vincolati a obblighi di sicurezza non inferiori a quelli previsti nel presente articolo, restando il Contraente pienamente responsabile del loro operato nei confronti di DRASS. X.7. La violazione grave o reiterata degli obblighi di sicurezza costituisce grave inadempimento contrattuale, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto o dalla normativa applicabile.
Integrazione Privacy	Art. Y – Trattamento dei dati personali Y.1. Qualora, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto o delle attività connesse al rapporto contrattuale, il Contraente tratti dati personali per conto di DRASS, tale trattamento è disciplinato da apposita Nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") o da altro accordo privacy applicabile, che costituisce parte integrante del Contratto. Y.2. Il Contraente si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR e a garantire che l'accesso ai dati personali sia limitato al personale autorizzato, debitamente istruito e vincolato da idonei obblighi di riservatezza. Y.3. In caso di violazione dei dati personali, il Contraente informerà DRASS senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla conoscenza dell'evento, fornendo tutte le informazioni utili per consentire a DRASS gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile e cooperando nelle attività di analisi, contenimento, rimedio e comunicazione eventualmente necessarie. Y.4. Il ricorso a sub-responsabili, subfornitori o altri soggetti terzi che trattino dati personali per conto di DRASS è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta di DRASS e a condizione che tali soggetti assumano obblighi non meno stringenti di quelli previsti dalla Nomina ex art. 28 GDPR o dall'accordo privacy applicabile. Y.5. Resta inteso che il presente articolo si applica in aggiunta alle disposizioni di sicurezza di cui all'Art. X – Sicurezza delle informazioni e, ove applicabile, all'Allegato Requisiti di Sicurezza IT.

Allegato B – Allegato Tecnico sulla Sicurezza

1. Finalità del presente Allegato

Il presente Allegato Tecnico sulla Sicurezza (l'“Allegato B”) definisce le misure tecniche, organizzative e operative che il Contraente è tenuto ad adottare per l'esecuzione del Contratto e per adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 14.2 a 14.4 (inclusi). Obblighi in materia di cybersicurezza e conformità alla Direttiva (UE) 2022/2555 (la “Direttiva NIS2”).

Tali misure costituiscono requisiti minimi di sicurezza obbligatori. DRASS si riserva il diritto di integrare, aggiornare o modificare il contenuto dell'Allegato B mediante comunicazione scritta, alla luce di sviluppi normativi o tecnologici ovvero delle proprie esigenze di sicurezza.

2. Requisiti applicabili a tutti i Fornitori

Il Contraente dovrà implementare, mantenere e documentare, per tutta la durata del Contratto, almeno le seguenti misure.

a. Protezione di sistemi e infrastrutture

- i. Soluzioni antivirus/antimalware ed EDR/XDR adeguate alla natura dei Servizi e dei sistemi interessati;
- ii. Controlli di protezione perimetrale, quali firewall, WAF, IDS/IPS, configurati secondo le best practice;
- iii. Segmentazione della rete e controllo degli accessi per le infrastrutture critiche;
- iv. Cifratura dei dati in transito e a riposo mediante algoritmi e protocolli conformi agli standard internazionali;
- v. Uso obbligatorio di VPN o soluzioni equivalenti per tutte le connessioni remote.

b. Gestione delle identità e degli accessi (IAM)

- i. Adozione del principio del privilegio minimo;
- ii. Implementazione dell'autenticazione a più fattori (MFA) per tutti gli accessi amministrativi e per qualsiasi accesso remoto;
- iii. Gestione sicura delle credenziali e divieto di utilizzo di account condivisi;
- iv. Registrazione, revisione periodica e tempestiva revoca dei privilegi di accesso.

c. Gestione dei log e monitoraggio

- i. Raccolta, registrazione, conservazione e protezione dei log relativi ad accessi, eventi di sicurezza e attività critiche;
- ii. Conservazione dei log per un periodo minimo conforme alla normativa applicabile e, in ogni caso, non inferiore al periodo richiesto da DRASS;
- iii. Monitoraggio continuo, tramite un SOC o servizio equivalente, per rilevare anomalie, eventi sospetti e Incidenti di Sicurezza.

d. Formazione e sensibilizzazione del Personale

- i. Programma di formazione obbligatorio e periodico in materia di cybersicurezza e igiene informatica, in linea con gli standard NIS2;
- ii. Regole di condotta e istruzioni scritte per il Personale sull'uso sicuro dei sistemi;
- iii. Valutazione periodica dell'efficacia delle attività formative.

e. Gestione del rischio e politiche di sicurezza

- i. Adozione di un piano documentato di gestione del rischio di cybersicurezza, comprensivo dei processi di identificazione, analisi e mitigazione dei rischi;
- ii. Disponibilità di politiche scritte in materia di sicurezza, gestione degli accessi, gestione delle patch, modifiche alla configurazione e dispositivi mobili;
- iii. Revisione periodica delle politiche alla luce dei requisiti normativi e degli standard ENISA.

f. Gestione delle vulnerabilità

- i. Adozione di un programma strutturato di gestione delle vulnerabilità, comprendente (i) scansioni periodiche, (ii) valutazione del rischio mediante CVSS o metodologia equivalente, (iii) classificazione e definizione delle priorità e (iv) attuazione delle misure correttive.
- ii. Risoluzione delle vulnerabilità critiche senza ritardo e, in ogni caso, entro i termini stabiliti da DRASS.
- iii. Documentazione delle attività svolte e messa a disposizione dei relativi report su richiesta di DRASS.

- g. Backup e continuità operativa
 - i. Backup periodico dei dati critici secondo la frequenza stabilita da DRASS;
 - ii. Conservazione sicura dei backup, anche in forma cifrata;
 - iii. Esecuzione di test di ripristino documentati almeno una volta l'anno, da fornire a DRASS su richiesta;
 - iv. Disponibilità di un Piano di Continuità Operativa (Business Continuity Plan – BCP) e di un Piano di Disaster Recovery (DRP) adeguati ai Servizi forniti.
- h. Security by design e security by default
 - i. Applicazione dei principi di sicurezza fin dalle fasi di progettazione, sviluppo e configurazione dei sistemi;
 - ii. Adozione di un Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) per tutte le attività di sviluppo o manutenzione software;
 - iii. Implementazione di controlli di qualità e attività di verifica del codice, quali code review e analisi statica.
- i. Gestione degli incidenti
 - i. Adozione di procedure documentate di gestione degli incidenti;
 - ii. Capacità di rilevamento, contenimento e risposta tramite un SOC o servizio equivalente;
 - iii. Cooperazione con DRASS ai fini di (i) analisi forensi, (ii) adempimento degli obblighi di notifica previsti dalla Direttiva NIS2 e (iii) ripristino dei servizi.
- j. Ulteriori obblighi operativi
 - i. Tenuta di registrazioni accurate delle attività svolte in relazione ai Servizi;
 - ii. Obbligo di comunicare a DRASS qualsiasi circostanza che possa aumentare il livello di rischio informatico;
 - iii. Divieto di apportare modifiche a sistemi o configurazioni rilevanti senza la preventiva approvazione di DRASS, ove applicabile.

3. Requisiti aggiuntivi per i Fornitori di apparecchiature IT/OT

Il Contraente che fornisca apparecchiature, sistemi o componenti IT/OT dovrà rispettare i seguenti obblighi, in aggiunta ai requisiti di cui alla Sezione 2.

- a. Gestione del ciclo di vita
 - i. Fornire apparecchiature aggiornabili e su cui sia possibile applicare patch, in grado di ricevere tempestivamente aggiornamenti, upgrade e correzioni di sicurezza;
 - ii. Garantire che le apparecchiature non diventino obsolete o prive di supporto per tutto il ciclo di vita concordato;
 - iii. Fornire documentazione completa su (i) roadmap e cicli di aggiornamento, (ii) date di fine supporto e (iii) politiche di gestione delle vulnerabilità.
- b. Configurazione e hardening
 - i. Consegnare sistemi configurati secondo i principi di configurazione di base sicura (secure baseline);
 - ii. Applicare misure di hardening a sistemi operativi, servizi e componenti;
 - iii. Documentare tutte le impostazioni di sicurezza rilevanti.
- c. Supporto tecnico e cooperazione
 - i. Fornire piena cooperazione tecnica a DRASS o a qualsiasi nuovo Contraente durante (i) l'installazione, (ii) la configurazione, (iii) l'integrazione nei sistemi DRASS e (iv) la gestione di incidenti o vulnerabilità.
 - ii. Mettere a disposizione risorse tecniche qualificate per la tempestiva risoluzione delle problematiche relative alle apparecchiature.